



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Publicato il nuovo Decreto Sostegni

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

Start-up innovative: illegittimità della procedura di costituzione e iscrizione senza notaio
Fusioni: La Commissione annuncia i risultati della valutazione e le misure di follow-up sugli aspetti giurisdizionali e procedurali del controllo delle concentrazioni UE
Registro dei titolari effettivi: il Consiglio di Stato sospende il proprio parere
European Data Protection Board: dichiarazione sul nuovo Regolamento e-Privacy
CNDCEC: normativa emergenziale e impatto sui bilanci

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Bancarotta fraudolenta: regime invariato con il Codice della crisi
Giudizio intrapreso da una società poi cancellata dal Registro delle Imprese: subentro del socio nella posizione attiva

Pubblicato il nuovo Decreto Sostegni

Decreto-Legge n. 41 del 22 marzo 2021 – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2021

PROVVEDIMENTI E NORMATIVI APPROVATI

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2021, il Decreto-Legge, contenente misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. Il decreto in commento interviene, con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e di contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate. L'obiettivo è quello di assicurare un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato secondo la tempestività e l'intensità di protezione che ciascun soggetto richiede. Gli interventi previsti si articolano in 5 ambiti principali: i) sostegno alle imprese e agli operatori del Terzo settore; ii) lavoro e contrasto alla povertà; iii) salute e sicurezza; iv) sostegno agli enti territoriali; v) ulteriori interventi settoriali. In particolare, per quanto attiene al sostegno alle imprese e agli operatori del Terzo settore, si prevede, tra gli altri, un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del Terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Per tali interventi, lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 11 miliardi di euro. Potranno presentare richiesta per ottenere tali sostegni i soggetti che abbiano subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30 per cento, calcolato sul valore medio mensile. Il nuovo meccanismo ammette le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro, a fronte del precedente limite di 5 milioni di euro. L'importo del contributo a fondo perduto è determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevata, come segue: i) 60 per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro; ii) 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro; iii) 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro; iv) 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro; v) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro. In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150mila euro. Il Decreto prevede attività di sostegno per specifici settori e, tra gli altri, si prevedono i seguenti aiuti: i) un Fondo per il turismo invernale; ii) l'aumento da 1 a 2,5 miliardi dello stanziamento per il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti; iii) la proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione fino al 30 aprile 2021; iv) per il sostegno alle imprese, è altresì previsto un intervento diretto a ridurre i costi delle bollette elettriche.

[torna su](#)

Start-up innovative: illegittimità della procedura di costituzione e iscrizione senza notaio

Consiglio Nazionale del Notariato – Comunicato stampa “Startup innovative: il Consiglio di Stato conferma che nella procedura senza notaio vi è totale mancanza di controlli preventivi, amministrativi o giudiziari, previsti dalla normativa UE”, del 29 marzo 2021

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

Il Consiglio Nazionale del Notariato, con il documento in commento, pubblicato il 29 marzo 2021, ha comunicato che il Consiglio di Stato si è espresso, con sentenza n. 2643 del 4 marzo 2021, in merito al ricorso presentato dal Consiglio Nazionale del Notariato sulla procedura di costituzione e iscrizione delle startup innovative senza il controllo del notaio, confermando che la totale mancanza di controlli preventivi, amministrativi e giudiziari, da parte di quest'ultimo, si pone in contrasto con quanto richiesto obbligatoriamente dalla normativa europea. Sul punto, il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del d.m. 17 febbraio 2016, recante “Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata startup innovative”, sia nella parte in cui stabilisce, all'art. 1 co. 2, che “l'atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica”, sia nella parte in cui amplia i poteri di controllo del registro delle imprese, prevedendo che quest'ultimo verifichi “la riferibilità astratta del contratto alla previsione di cui all'articolo 25 del decreto legge 179 del 2012, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 10 bis, del decreto legge 3 del 2015”, nonché “la liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto sociale”. Infatti, rileva il Consiglio di Stato, in conformità alle Direttive 2009/101/CE e 2017/1132/UE, “in tutti gli stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo o lo statuto della società e

le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico” e in base al DPR 581/1995 al conservatore del registro è consentito unicamente un controllo meramente formale.

[torna su](#)

Fusioni: La Commissione annuncia i risultati della valutazione e le misure di follow-up sugli aspetti giurisdizionali e procedurali del controllo delle concentrazioni UE

Commissione Europea – Revision of certain procedural aspects of EU merger control, del 26 marzo 2021

La Commissione Europea, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e la direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, ha posto in pubblica consultazione una proposta di modifica al Regolamento (CE) n. 802/2004 di esecuzione del Regolamento (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese. La consultazione avrà termine il 23 aprile 2021. La Commissione ha effettuato una valutazione sul funzionamento di alcuni aspetti del controllo delle concentrazioni dell’UE, al fine di capire come le regole hanno funzionato nelle mutevoli realtà del mercato. La valutazione si è concentrata su due argomenti: i) l’efficacia delle misure di semplificazione introdotte nel 2013; ii) l’efficacia delle soglie giurisdizionali basate sul fatturato per individuare le concentrazioni che possono avere un impatto significativo sulla concorrenza nel mercato interno. La valutazione ha evidenziato che il pacchetto di semplificazione del 2013 ha reso possibile una migliore attribuzione delle risorse della Commissione ai casi più pertinenti e una riduzione degli oneri amministrativi senza incidere negativamente sull’efficacia del controllo delle concentrazioni da parte dell’UE. Tuttavia, la valutazione ha indicato anche che il controllo delle concentrazioni potrebbe essere ancora più incisivo e tale obiettivo potrebbe essere conseguito ampliando e chiarendo la portata dei casi che rientrano nella procedura semplificata e rivedendo i criteri relativi agli obblighi di notifica. Per quanto riguarda le soglie giurisdizionali, i risultati della valutazione hanno mostrato che in questa fase, le soglie giurisdizionali basate sul fatturato, integrate dai meccanismi di rinvio, si sono generalmente dimostrate efficaci nel catturare le transazioni significative nel mercato interno dell’UE. I recenti sviluppi del mercato, tuttavia, hanno portato a un graduale aumento delle concentrazioni che coinvolgono imprese che svolgono o possono svilupparsi fino a svolgere un ruolo competitivo significativo sui mercati, nonostante generino poco o nessun fatturato al momento della concentrazione. Di conseguenza, un certo numero di operazioni che potrebbero potenzialmente avere un impatto sulla concorrenza nel mercato interno non sono state esaminate dalla Commissione o, in alcuni casi, da nessuno Stato membro. Ciò include in particolare le concentrazioni che coinvolgono concorrenti nascenti e aziende innovative, anche nei settori (ma non solo) digitale, farmaceutico, biotecnologico e in alcuni settori industriali. Anche se informativo, il valore della transazione può non essere sempre sufficientemente correlato alla potenziale importanza competitiva della transazione. Pertanto, incoraggiare e accettare un maggior numero di rinvii ai sensi dell’articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni - in particolare quando la transazione non raggiunge le soglie nazionali di controllo delle concentrazioni - potrebbe dare agli Stati membri e alla Commissione la flessibilità necessaria per mirare alle concentrazioni che meritano un esame a livello UE, senza imporre obblighi di notifica per le transazioni che non lo meritano.

[torna su](#)

Registro dei titolari effettivi: il Consiglio di Stato sospende il proprio parere

Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi - parere n. 458, del 19 marzo 2021

Il Consiglio di Stato, con provvedimento del 19 marzo 2021, ha sospeso l'adozione del proprio parere sullo schema di decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese e persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust. Infatti, il Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno attendere alcuni chiarimenti da parte del Ministero in relazione allo schema di decreto, tra gli altri, in materia di: i) accesso e consultazione delle informazioni; ii) comunicazione dei dati e controlli; iii) accesso da parte di altri soggetti; iv) diritti di segreteria; v) modalità e termini della comunicazione e conferma dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva; vi) modalità attraverso cui tutte le informazioni sono rese tempestivamente; vii) accesso da parte delle autorità.

[torna su](#)

European Data Protection Board: dichiarazione sul nuovo Regolamento e-Privacy

European Data Protection Board - Dichiarazione sul regolamento e-Privacy del 9 marzo 2021, n. 3

Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (*European Data Protection Board - EDPB*), ha pubblicato una dichiarazione sul nuovo Regolamento relativo alla privacy e alle comunicazioni elettroniche (regolamento *e-privacy*) e sul ruolo futuro delle autorità di controllo e dell'EDPB. Nella dichiarazione in commento, l'EDPB accoglie con favore l'accordo raggiunto dal Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamento sul testo finale del nuovo Regolamento e-privacy che andrà a sostituire la Direttiva 2002/58/CE. L'EDPB ricorda che alle autorità nazionali, responsabili dell'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dovrebbe essere affidato il controllo delle disposizioni sulla privacy del futuro regolamento e-Privacy per garantire un'interpretazione e un'applicazione armonizzate in tutta l'UE e per assicurare condizioni di parità nel Mercato unico digitale. Il documento evidenzia come il nuovo Regolamento dovrebbe integrare il GDPR fornendo garanzie ulteriori per la riservatezza e la protezione di tutti i tipi di comunicazione elettronica. A tal proposito, l'EDPB solleva alcune preoccupazioni legate: i) al trattamento e alla conservazione dei dati di comunicazione elettronica per l'applicazione della legge e la salvaguardia della sicurezza nazionale; ii) alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche che richiede una protezione specifica; iii) alla disciplina del nuovo Regolamento sul rispetto del requisito del consenso per i cookie e tecnologie simili e l'offerta ai fornitori di servizi di strumenti tecnici che permettano loro di ottenere facilmente tale consenso; iv) al futuro ruolo delle Autorità di vigilanza europee e dell'EDPB.

[torna su](#)

CNDCEC: normativa emergenziale e impatto sui bilanci

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – documento di ricerca “La sospensione degli ammortamenti ai sensi del Decreto Agosto e la disciplina delle perdite ai sensi del Decreto Liquidità”, del marzo 2021

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), con il documento in commento, esamina gli aspetti di maggior interesse sotto un profilo pratico e operativo di alcune disposizioni introdotte dal d.l. n. 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 (c.d. Decreto “Agosto”) e dal d.l. 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (c.d. Decreto “Liquidità”). In particolare, nella prima parte del documento, sono definiti i principali ambiti dell'art. 60, commi 7-bis – 7-quinquies del Decreto “Agosto” che offre la possibilità, alle società che redigono i bilanci secondo le disposizioni codicistiche (“OIC *adopter*”) di sospendere, per l'anno 2020, il processo di ammortamento in risposta agli effetti economici negativi prodotti dall'evento pandemico Covid-19. La seconda parte del contributo esamina la disciplina relativa alla riduzione del capitale contenuta nell'art. 6 del

decreto Liquidità, recentemente novellato dalla Legge di bilancio per il 2021. Infatti, l'art. 6 del Decreto "Liquidità" prevede, per le perdite emerse nell'esercizio in corso, alla data del 31 dicembre 2020, la disapplicazione degli artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter c.c. e l'inoperatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies c.c.. Pertanto, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, stabilito dagli artt. 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo. Unitamente all'esame della disciplina e delle problematiche correlate, il documento ha rappresentato l'occasione per rivolgere ad amministratori e sindaci alcune indicazioni operative in prossimità della chiusura dei bilanci relativi all'esercizio 2020, poiché l'art. 6 del Decreto "Liquidità" non sospende quanto disposto nell'art. 2446, primo comma c.c., o nell'art. 2482-bis, primo, secondo e terzo comma, c.c. e, per tal motivo, gli organi di amministrazione e controllo rimangono destinatari di specifici obblighi informativi.

[torna su](#)

Bancarotta fraudolenta: regime invariato con il Codice della crisi

Corte di Cassazione – V Sezione Penale – sentenza del 30 marzo 2021, n.12056

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che, in materia di reati fallimentari (art. 216 ss. del R.D. 267/1942 – Bancarotta fraudolenta, Bancarotta semplice ed altri reati commessi dal fallito), in caso di intestazione di beni ad una società fallita, spetta all'imputato, dimostrare che si tratti di mera titolarità formale di beni di cui la società non abbia mai avuto la disponibilità e che la sostanziale appartenenza sia riferibile a terzi. Inoltre la Suprema Corte ha statuito che l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale in caso di sottrazione o omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche se rivesta solo formalmente l'incarico di amministrazione della società fallita (cosiddetta "testa di legno"). Ciò in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture e di fornire la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale che non impedisca la ricostruzione del movimento degli affari. Pertanto, si ritiene escluso qualsivoglia effetto della riforma del c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, introdotto dal d. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, sul sistema dei reati fallimentari, ed in specie su quello della bancarotta fraudolenta, in presenza di un'evidente continuità normativa che connota i profili penalistici del nuovo Codice. Ed anzi l'art. 329 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza riproduce la lettera delle norme incriminatrici declinate nel R.D. 276/1942 sotto l'identica rubrica "Fatti di bancarotta fraudolenta". La Suprema Corte ribadisce che non vi è alcuna discontinuità del precetto penale (né la risposta sanzionatoria risulta diversa) che subentrerà all'attuale disciplina.

[torna su](#)

Giudizio iniziato da una società poi cancellata dal Registro delle Imprese: subentro del socio nella posizione attiva

Corte di Cassazione – VI Sezione Civile - ordinanza del 25 marzo 2021, n.8521

La Corte di Cassazione, con il provvedimento in commento, ha stabilito che, il socio, che assuma di essere subentrato nella titolarità di posizioni giuridiche attive della società, dopo la sua estinzione e la relativa cancellazione dal Registro delle Imprese, deve provare, non solo di essere un ex socio, ma di essere stato uno dei soci o l'unico socio al momento della cancellazione, nonché le ragioni per cui assume di essere succeduto alla società nella specifica pretesa azionata. La Suprema Corte ha altresì chiarito che per quanto riguarda eventuali sopravvivenze e/o sopravvenienze attive la parte che agisce deve altresì allegare e dimostrare che si tratta di posizioni attive non liquidate né attribuite ai soci in base al bilancio finale di liquidazione, nonché i motivi per cui ciò sia avvenuto. Pertanto i Giudici di legittimità hanno stabilito che l'ex socio che intenda proseguire un giudizio nel corso della cui pendenza la società si è estinta ed è stata

cancellata dal Registro delle imprese, deve, oltre che qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della pretesa creditoria oggetto del giudizio pendente (e non semplicemente come ex socio), dimostrare che, in base al bilancio finale di liquidazione della società, la pretesa creditoria di che trattasi sia stata a lui attribuita, ovvero nel caso in cui essa non sia stata oggetto di liquidazione né sia stata annoverata nel bilancio finale di liquidazione, che tale mancanza non costituisca tacita rinuncia, ma che si sia verificata per altre ragioni che dovrà indicare e provare.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 809132232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it